

A.C. 1194

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023



PROPOSTE EMENDAMENTI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI

C. 1194

Art. 1

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*
- b) *al comma 6, ovunque ricorrano, sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*
- c) *al comma 7 sostituire le parole «in unica soluzione entro il 20 novembre 2023» con le seguenti: «in tre rate mensili consecutive di pari importo entro il 30 giugno 2024»*
- d) *al comma 9 sostituire le parole «31 agosto 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*
- e) *sostituire il comma 13 con il seguente: «13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9 valutati in 25,92 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 83,96 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 41,98 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e quanto ai restanti 41,98 milioni di euro ai sensi dell'articolo 22 del presente decreto legge».*

Relazione:

La sospensione degli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di cui all'articolo in esame, risulta limitata in termini temporali. La scadenza del sostegno al 31 agosto 2023, appare infatti insufficiente a garantire un ristoro efficace durante la fase emergenziale. Per tali ragioni, con la proposta di emendamento si propone di spostare la scadenza dell'intervento dal 31 agosto 2023 al 31 dicembre 2023. Di pari passo, si propone di posticipare la data di restituzione dei versamenti sospesi (al 30 giugno 2024) e di sostituire la soluzione unica di versamento con tre rate consecutive di pari importo.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 1.37; 1.38; 1.39; 1.40; (sull'argomento ci sono molti altri emendamenti simili...).

C. 1194

Art. 1

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Esonero contributivo a favore della filiera agricola, della pesca e acquacoltura)

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
3. L'esonero di cui al primo comma è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Relazione:

Con la proposta di emendamento si vuole garantire, ai datori di lavoro del settore agricolo e della pesca operanti nei territori dell'Allegato I, un sostegno concreto ed efficace per tentare di gestire la drammatica fase emergenziale. La misura proposta, consiste nel prevedere l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal primo maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 1.03; 1.04; 1.05; 1.201; 7.05; 7.07; 7.011; 7.09

C. 1194

Art. 1

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga termini filiera agricola)

1. In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agroalimentare, nei territori indicati nell'allegato I:
 - a) la validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza negli anni 2022 e 2023 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi
 - b) il termine per l'utilizzo del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2023.

Relazione:

L'emendamento si struttura in due proroghe necessarie a garantire l'efficienza e la continuità operativa della filiera agricola e alimentare nei territori indicati nell'Allegato I. In primo luogo si propone di consentire agli operatori agricoli ubicati nei territori colpiti dall'alluvione di cui all'allegato I del presente decreto legge, di predisporre del tempo necessario per il rinnovo della validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012. Accanto a ciò, con la seconda proroga, si intende garantire alle imprese del settore agricolo e della pesca la possibilità di poter utilizzare i crediti di imposta maturati, rispettivamente nel III e IV trimestre 2022, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca entro la data del 31 dicembre 2023.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 1.203; 1.09; 1.010; 1.011

C. 1194

Art. 1

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga termini in materia di assistenza fiscale)

1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, i termini per la presentazione del modello 730 per l'anno d'imposta 2022, in scadenza al 30 settembre 2023, previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono differiti al 25 ottobre 2023.
2. Nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale dipendenti e professionisti abilitati, che prestano attività di assistenza fiscale ai contribuenti di cui al comma precedente, il termine di cui all'art. 16, comma 1-bis, lettera e) del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 10 novembre 2023.

Relazione:

L'emendamento, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza nei territori indicati nell'allegato 1, intende differire il termine di presentazione del modello 730/2023 dal 30 settembre 2023 al 25 ottobre 2023. Con il secondo comma, si propone una proroga consequenziale a quanto previsto nel comma 1, ovvero necessaria a garantire la trasmissione dati all'Amministrazione finanziaria da parte dei CAF nei termini opportuni (10 novembre 2023).

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 1.205; 1.206; 1.022; 1.023; 1.024

C. 1194

Art. 11

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*
- b) *al comma 3, sostituire le parole «31 luglio 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»*
- c) *al comma 4 sostituire le parole «in unica soluzione alla ripresa del termine» con le seguenti: «in tre rate mensili consecutive di pari importo da versare a partire dalla ripresa del termine»*

Relazione:

La sospensione dei termini in favore delle imprese, risulta limitata in termini temporali e rischia di compromettere la sua efficacia. Per tali ragioni, con la proposta di emendamento si propone di spostare a fine anno le scadenze di cui al comma 1 e al comma 3. Di pari passo, si propone di sostituire la soluzione unica di restituzione dei versamenti sospesi con tre rate consecutive di pari importo da versare a partire dalla ripresa del termine.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 11.4; 11.23; 11.1; Altri emendamenti esclusivamente sul comma 1....

C. 1194

Art. 12

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5.bis Per gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ad integrazione delle risorse di cui al precedente comma, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023».*
- b) *Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10.bis Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»*

Relazione:

Considerata la gravità dei danni provocati alle imprese agricole in seguito all'alluvione, si ritiene necessario e urgente dover intervenire con la proposta di emendamento finalizzata ad integrare le risorse stanziata sulla misura in esame.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 12.8; 12.11; 12.1; 12.42; 12.32

C. 1194

Art. 12

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalle piogge alluvionali del mese di maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità 2022)

1. Per soddisfare le esigenze delle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile ivi comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole istituita presso i territori interessati che hanno subito danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane di cui al presente decreto, si prevede quanto segue.
2. I contributi verranno concessi fino al 100% del danno subito, comprensivo del rimborso assicurativo. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione, sommate al contributo concesso, non potranno superare il 100% del danno ammissibile.
3. I contributi potranno riguardare:
 - a. la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - b. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
 - c. la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa; ivi compresi impianti, macchinari e attrezzature distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
 - d. il ripristino delle scorte connesse all'attività dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito;
 - e. il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, reti e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito;
 - f. la perdita delle produzioni in relazione al danno effettivamente subito;
 - g. la perdita dei terreni produttivi in relazione al danno effettivamente subito;
 - h. tutti gli interventi necessari per il ripristino dei terreni danneggiati in relazione al danno effettivamente subito.
4. La Regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e dalle frane, per i danni riguardanti le produzioni, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legge. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la Regione può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per

- cento della dotazione di cui al comma 5 del presente decreto. Le spese sono eleggibili dal momento del verificarsi degli eventi.
5. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture interaziendali sono presentate alla Regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono presentate al Soggetto gestore del Fondo Agricat, utilizzando la stessa piattaforma ma garantendo, le stesse percentuali di contribuzione di cui al comma 1 del presente decreto. Il fondo provvede al ricevimento, all'istruttoria e alla erogazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento del fondo, nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 7.
 6. Ferma restando la richiesta di anticipazione in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, le risorse di cui al comma 5, sono ripartite nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.
 7. La dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziata dall'articolo 13, comma 5, del decreto legge n. 9 agosto 2022, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 settembre 2022, n. 142, è destinata, nel limite di 100 milioni di euro, agli interventi di cui ai commi precedenti, prioritariamente per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente le risorse destinate alla finalità di cui all'art. 13 del decreto legge n. 155 del 2022, sono rimodulate in 100 milioni di euro.
 8. Al fine di consentire la concessione degli aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità del 2022, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 155 del 2022, entro la scadenza del 30 giugno 2023 stabilita dal regime di aiuto di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 102 del 2004, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome viene effettuata, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
 9. La ripartizione di cui al comma precedente viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) il 40% della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite;
 - b) il restante 60%, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.
 10. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'art. 1, co. 428, L. 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato – nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 – a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al presente decreto. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 11. All'articolo 1, comma 443, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «raccolta di legname» inserire le seguenti: «avulso e»;
- b) le parole «, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene» sono soppresse.

12. Al commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, è attribuito il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.»

Relazione:

Con la proposta di emendamento si dispone la riproposizione dell'articolo 12 dell'Atto Camera in esame al fine di introdurre un sostegno concreto che, superando i limiti e le debolezze dell'attuale quadro normativo (decreto legislativo 102/2004) consentirebbe agli operatori di gestire più efficacemente la fase emergenziale.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 12.35; 12.34; 12.2.

C. 1194

Art. 12

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12.bis

(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Sono destinatarie le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile - ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese e iscritte nell'anagrafe delle imprese agricole - che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e ad integrazione della contribuzione spettante dal fondo Agricat o delle polizze assicurative.
2. Gli indennizzi assicurativi corrisposti, o da corrispondere, da parte delle compagnie di assicurazione e dal fondo Agricat, sommate al contributo concesso – non potranno superare il 100% del danno ammissibile.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 100 milioni di euro.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

Relazione:

Con la proposta di emendamento si intende intervenire per sostenere la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili garantendo l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e ad integrazione della contribuzione spettante dal fondo Agricat o delle polizze assicurative. Un intervento necessario anche in considerazione che molte delle strutture produttive che hanno subito danni da gelata nel mese di aprile coincidono con quelle drammaticamente colpite dall'alluvione verificatasi a partire dal primo maggio 2023.

RIFERIMENTI EMENDAMENTI DEPOSITATI: 12.09; 12.019; 12.022; 12.023; 12.10; 12.37.

C. 1194

Allegato I

All'Allegato I dopo la riga:

FI	LONDA	Tutto il territorio comunale
----	-------	------------------------------

Inserire le seguenti:

EMILIA ROMAGNA		
BO	ALTO RENO TERME	Tutto il territorio comunale
BO	ANZOLA DELL'EMILIA	Tutto il territorio comunale
BO	ARGELATO	Tutto il territorio comunale
BO	BARICELLA	Tutto il territorio comunale
BO	BENTIVOGLIO	Tutto il territorio comunale
BO	BOLOGNA	Tutto il territorio comunale
BO	BORGTOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	CALDERARA DI RENO	Tutto il territorio comunale
BO	CAMUGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	CASALECCHIO DI RENO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL D'AIANO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DI CASIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTELLO D'ARGILE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Tutto il territorio comunale
BO	CREVALCORE	Tutto il territorio comunale
BO	GAGGIO MONTANO	Tutto il territorio comunale
BO	GALLIERA	Tutto il territorio comunale
BO	GRANAGLIONE	Tutto il territorio comunale
BO	GRANAROLO DELL'EMILIA	Tutto il territorio comunale
BO	GRIZZANA MORANDI	Tutto il territorio comunale
BO	LIZZANO IN BELVEDERE	Tutto il territorio comunale
BO	MALALBERGO	Tutto il territorio comunale
BO	MARZABOTTO	Tutto il territorio comunale
BO	MINERBIO	Tutto il territorio comunale
BO	PIEVE DI CENTO	Tutto il territorio comunale
BO	PORRETTA TERME	Tutto il territorio comunale
BO	SALA BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
BO	SAN GIORGIO DI PIANO	Tutto il territorio comunale
BO	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Tutto il territorio comunale
BO	SAN PIETRO IN CASALE	Tutto il territorio comunale
BO	SANT'AGATA BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale

BO	VERGATO	Tutto il territorio comunale
BO	ZOLA PREDOSA	Tutto il territorio comunale
FE	ARGENTA	Tutto il territorio comunale
FE	BONDENO	Tutto il territorio comunale
FE	CENTO	Tutto il territorio comunale
FE	CODIGORO	Tutto il territorio comunale
FE	COMACCHIO	Tutto il territorio comunale
FE	COPPARO	Tutto il territorio comunale
FE	FERRARA	Tutto il territorio comunale
FE	FISCAGLIA	Tutto il territorio comunale
FE	GORO	Tutto il territorio comunale
FE	JOLANDA DI SAVOIA	Tutto il territorio comunale
FE	LAGOSANTO	Tutto il territorio comunale
FE	MASI TORELLO	Tutto il territorio comunale
FE	MESOLA	Tutto il territorio comunale
FE	OSTELLATO	Tutto il territorio comunale
FE	POGGIORENATICO	Tutto il territorio comunale
FE	PORTOMAGGIORE	Tutto il territorio comunale
FE	RIVA DEL PO	Tutto il territorio comunale
FE	TERRE DEL RENO	Tutto il territorio comunale
FE	TRESIGNANA	Tutto il territorio comunale
FE	VIGARANO MAINARDA	Tutto il territorio comunale
FE	VOGHIERA	Tutto il territorio comunale
MO	BASTIGLIA	Tutto il territorio comunale
MO	BOMPORTO	Tutto il territorio comunale
MO	CAMPOGALLIANO	Tutto il territorio comunale
MO	CAMPOSANTO	Tutto il territorio comunale
MO	CARPI	Tutto il territorio comunale
MO	CASTELFRANCO EMILIA	Tutto il territorio comunale
MO	CASTELNUOVO RANGONE	Tutto il territorio comunale
MO	CASTELVETRO DI MODENA	Tutto il territorio comunale
MO	CAVEZZO	Tutto il territorio comunale
MO	CONCORDIA sul SECCHIA	Tutto il territorio comunale
MO	FANANO	Tutto il territorio comunale
MO	FINALE EMILIA	Tutto il territorio comunale
MO	FIORANO MODENESE	Tutto il territorio comunale
MO	FIUMALBO	Tutto il territorio comunale
MO	FORMIGINE	Tutto il territorio comunale
MO	FRASSINORO	Tutto il territorio comunale
MO	GUIGLIA	Tutto il territorio comunale
MO	LAMA MOCOGNO	Tutto il territorio comunale
MO	MARANELLO	Tutto il territorio comunale
MO	MARANO SUL PANARO	Tutto il territorio comunale
MO	MEDOLLA	Tutto il territorio comunale
MO	MIRANDOLA	Tutto il territorio comunale

MO	MODENA	Tutto il territorio comunale
MO	MONTECRETO	Tutto il territorio comunale
MO	MONTEFIORINO	Tutto il territorio comunale
MO	MONTESE	Tutto il territorio comunale
MO	NONANTOLA	Tutto il territorio comunale
MO	NOVI DI MODENA	Tutto il territorio comunale
MO	PALAGANO	Tutto il territorio comunale
MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	Tutto il territorio comunale
MO	PIEVEPELAGO	Tutto il territorio comunale
MO	POLINAGO	Tutto il territorio comunale
MO	RAVARINO	Tutto il territorio comunale
MO	RIOLUNATO	Tutto il territorio comunale
MO	SAN CESARIO SUL PANARO	Tutto il territorio comunale
MO	SAN FELICE	Tutto il territorio comunale
MO	SAN POSSIDONIO	Tutto il territorio comunale
MO	SAN PROSPERO	Tutto il territorio comunale
MO	SASSUOLO	Tutto il territorio comunale
MO	SAVIGNANO SUL PANARO	Tutto il territorio comunale
MO	SERRAMAZZONI	Tutto il territorio comunale
MO	SESTOLA	Tutto il territorio comunale
MO	SOLIERA	Tutto il territorio comunale
MO	SPILAMBERTO	Tutto il territorio comunale
MO	VIGNOLA	Tutto il territorio comunale
MO	ZOCCA	Tutto il territorio comunale
MO	PRIGNANO SUL SECCHIA	Tutto il territorio comunale
RN	BELLARIA IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	CATTOLICA	Tutto il territorio comunale
RN	CORIANO	Tutto il territorio comunale
RN	GEMMANO	Tutto il territorio comunale
RN	MAIOLO	Tutto il territorio comunale
RN	MISANO ADRIATICO	Tutto il territorio comunale
RN	MONDAINO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTE FIORE CONCA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTECOPIOLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEGRIDOLFO	Tutto il territorio comunale
RN	MORCIANO	Tutto il territorio comunale
RN	PENNABILLI	Tutto il territorio comunale
RN	POGGIO TORRIANA	Tutto il territorio comunale
RN	RICCIONE	Tutto il territorio comunale
RN	RIMINI	Tutto il territorio comunale
RN	SALUDECIO	Tutto il territorio comunale
RN	SAN CLEMENTE	Tutto il territorio comunale
RN	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RN	SASSOFELTRIO	Tutto il territorio comunale

RN	TALAMELLO	Tutto il territorio comunale
RN	VERUCCHIO	Tutto il territorio comunale
RE	ALBINEA	Tutto il territorio comunale
RE	BAGNOLO IN PIANO	Tutto il territorio comunale
RE	BAISO	Tutto il territorio comunale
RE	BIBBIANO	Tutto il territorio comunale
RE	BORETTO	Tutto il territorio comunale
RE	BRESCELLO	Tutto il territorio comunale
RE	BUSANA	Tutto il territorio comunale
RE	CADELBOSCO DI SOPRA	Tutto il territorio comunale
RE	CANOSSA	Tutto il territorio comunale
RE	CARPINETI	Tutto il territorio comunale
RE	CASALGRANDE	Tutto il territorio comunale
RE	CASINA	Tutto il territorio comunale
RE	CASTELLARANO	Tutto il territorio comunale
RE	CASTELNOVO DI SOTTO	Tutto il territorio comunale
RE	CASTELNOVO NE' MONTI	Tutto il territorio comunale
RE	CAVRIAGO	Tutto il territorio comunale
RE	COLLAGNA	Tutto il territorio comunale
RE	CORREGGIO	Tutto il territorio comunale
RE	FABBRICO	Tutto il territorio comunale
RE	GATTATICO	Tutto il territorio comunale
RE	GUALTIERI	Tutto il territorio comunale
RE	GUASTALLA	Tutto il territorio comunale
RE	LIGONCHIO	Tutto il territorio comunale
RE	MONTECCHIO EMILIA	Tutto il territorio comunale
RE	NOVELLARA	Tutto il territorio comunale
RE	POVIGLIO	Tutto il territorio comunale
RE	QUATTRO CASTELLA	Tutto il territorio comunale
RE	RAMISETO	Tutto il territorio comunale
RE	REGGIO EMILIA	Tutto il territorio comunale
RE	REGGIOLO	Tutto il territorio comunale
RE	RIO SALICETO	Tutto il territorio comunale
RE	ROLO	Tutto il territorio comunale
RE	RUBIERA	Tutto il territorio comunale
RE	SAN MARTINO IN RIO	Tutto il territorio comunale
RE	SAN POLO D'ENZA	Tutto il territorio comunale
RE	SANT'ILARIO D'ENZA	Tutto il territorio comunale
RE	SCANDIANO	Tutto il territorio comunale
RE	TOANO	Tutto il territorio comunale
RE	VENTASSO	Tutto il territorio comunale
RE	VETTO	Tutto il territorio comunale
RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	Tutto il territorio comunale
RE	VIANO	Tutto il territorio comunale
RE	VILLA MINOZZO	Tutto il territorio comunale

Relazione:

La proposta di emendamento si rende opportuna la fine di assicurare, a tutti i territori colpiti dagli eventi atmosferici alluvionali, l'accesso agli interventi disposti dal presente Atto Camera.